



IMPOSTE SUL REDDITO

Omnicomprensività reddito lavoro autonomo e acquisto di crediti d'imposta

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il tema della omnicomprensività del **reddito da lavoro autonomo** fa sorgere in questi giorni una domanda ricorrente, che verte sulla **rilevanza o meno**, nel reddito professionale, **della plusvalenza finanziaria originata dall'acquisto dei crediti da interventi edilizi**. Ricordiamo che, attualmente, l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura **è circoscritto agli interventi iniziati entro il 16.2.2023** (D.L. 11/2023), al verificarsi di particolari condizioni previste anche da **successivi provvedimenti normativi**.

Tuttavia, nonostante le **attuali limitazioni**, il caso dell'acquisto di crediti d'imposta è un **tema piuttosto diffuso** che comprende anche quello dei **crediti acquistati nel passato**, ma pagati in forma rateizzata con versamenti che sono avvenuti anche a partire dal 2024.

Ricordiamo, altresì, che dal 2024 la nuova regola - che presidia il reddito da lavoro autonomo - è che **ogni somma o valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività artistica o professionale** rileva quale **reddito tipico del professionista** (per intenderci da dichiarare nel quadro RE del modello Redditi). Fino al 2023, invece, la norma del vecchio [articolo 54, Tuir](#), limitava la **rilevanza dei componenti** che creano reddito da lavoro autonomo ai **"compensi" in denaro o in natura percepiti**.

Proprio appellandosi alla **specificità di ciò che generava reddito da lavoro autonomo** era possibile analizzare in **senso favorevole al contribuente** (quindi detassazione) lo scenario che si presentava quando il professionista **acquistava crediti d'imposta derivanti da ristrutturazioni edilizie**. Infatti, ciò che è accaduto e che **qualunque cessionario** (professionisti compresi) ha acquistato **detti crediti per un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito stesso**, ottenendo, quindi, il **vantaggio di un differenziale** positivo che viene fruito al momento dell'utilizzo del **credito acquistato in compensazione di altri debiti fiscali**. La rilevanza fiscale di tale vantaggio è stato oggetto di una nota [risposta ad interpello n. 472/2023](#), con la quale uno studio associato di commercialisti chiedeva se lo **spread positivo tra il corrispettivo pagato al cedente ed il valore nominale del credito fosse tassabile e se sì in quale momento**. La risposta della Agenzia delle entrate puntualizza che, nella versione dell'[articolo 54, Tuir](#), in



quel momento vigente, le previsioni normative di rilevanza fiscale si limitavano ai “**compensi percepiti**” ed **eventualmente alle “altre immaterialità” percepite**. Ebbene, in entrambi i casi, non emergeva **alcuna riconducibilità dello spread incassato** rispetto alle **fattispecie produttive di reddito da lavoro autonomo**, il che portava alla conclusione della **non tassabilità per il professionista** in relazione a **tal vantaggio finanziario**. In modo specifico, l’Interpello affermava: “*Al riguardo, si ritiene che, per quanto ampia, la nozione di «elementi immateriali» non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo.*”

Non è irrilevante sottolineare che nell’interpello veniva fatta una **premessa significativa in ordine all’elemento soggettivo**, e cioè che la pronuncia di irrilevanza fiscale muoveva dal fatto che l’interpellante **non era qualificabile come impresa**: “*Per quanto concerne le persone fisiche non titolari di reddito di impresa nonché le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (come l’Istante), occorre valutare se tale differenziale positivo rientri in una delle categorie reddituali di cui al citato [articolo 6](#) del TUIR.*”

Al contrario, si può sostenere che nel mondo dell’impresa da sempre vige **il principio della omnicomprensività dei componenti reddituali**; tutti assegnabili alla categoria del reddito d’impresa, come appare dal testo dell’[articolo 81, Tuir](#), laddove statuisce che il **reddito complessivo “da qualunque fonte provenga”** è **reddito di impresa**. Queste premesse sono fondamentali per inquadrare la **vicenda in oggetto**. Nella attuale previsione normativa, l’[articolo 54, Tuir](#), introduce, a far data dal periodo d’imposta 2024, **l’omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo**; quindi, qualunque somma o valori in genere conseguiti in relazione al fatto di **svolgere attività da lavoro autonomo** concorre alla **formazione dello stesso reddito da lavoro autonomo**. Alla luce di tale estensione, chi scrive ritiene che rientri nel reddito da lavoro autonomo anche lo **spread positivo che si genera con l’acquisto di crediti d’imposta** e, in tal senso, dovrebbe essere **riconsiderata la risposta data con l’Interpello sopra citato**. Semmai, il tema si sposta sul **momento imponibile** in cui tale novità inizia ad essere applicata. In altre parole, il **principio di cassa** - che presidia il reddito da lavoro autonomo - significa che il **momento rilevante è il pagamento del credito acquistato** per cui diventerebbe fondamentale distinguere tra **pagamenti eseguiti ante e post 2024**, oppure il momento rilevante è quello nel quale, tramite la compensazione, si genera **effettivamente il vantaggio?**

La lettura della [risposta ad interpello n. 472/2023](#) parrebbe avvalorare **la seconda tesi**, il che porterebbe a concludere che le **compensazioni eseguite dal 2024 rientrano nella “nuova” imponibilità**. Non si può, tuttavia, non considerare che **l’esborso finanziario è, comunque, avvenuto quando il professionista ha pagato** (in unica soluzione o in forma rateizzata) **il credito**. Il punto è oggettivamente dubbio, in quanto del tutto innovativo e **dovrà essere chiarito dalla Agenzia delle entrate**.

Infine, va sottolineato che **nulla vieta che un professionista acquisti crediti d’imposta**, intervenendo come privato cittadino, ma poi si dovrebbe coerentemente **utilizzare il credito per debiti fiscali non peculiari della attività professionale**, al fine di non ricondurre il vantaggio frutto alla **sfera del reddito da lavoro autonomo**.

